

Il Sindaco – Presidente apre la discussione dell'argomento ricordando che il regolamento TARSU vigente è stato approvato il 10 maggio 2005 e che esso, in recepimento del Dlgs. 507/93, prevede una serie di riduzioni e agevolazioni per il contribuente.

Rammenta, inoltre, che la seduta odierna è stata voluta dal gruppo di maggioranza unitamente ai gruppi di opposizione al fine di modificare il suddetto regolamento. In passato – prosegue – si era verificata una situazione spiacevole; parte della cittadinanza pagava solo il 30% della TARSU sulla base di una previsione regolamentare che faceva espresso riferimento alle zone non servite. Tuttavia, non essendovi in Alife zone non servite dalla raccolta RSU, l'applicazione dell' art. 59 del D.Lgs. 507/93 risultava essere illegittima. Di qui la necessità di modificare il regolamento introducendo riduzioni che fossero conformi alla citata normativa.

Oggi, però, d'intesa con l'opposizione, si pone l'esigenza di modificare ulteriormente il regolamento TARSU alla luce del fatto che l'entrata in vigore dello stesso è avvenuta anteriormente all'introduzione del servizio di raccolta "porta a porta" che costituisce una nuova modalità di gestione. Infatti, se con il "porta a porta" i rifiuti, secondo un calendario predeterminato, sono raccolti giornalmente, diversamente avviene per i rifiuti depositati nei cassonetti che vengono raccolti quotidianamente ma per diversa tipologia dei rifiuti secondo il calendario. Ciò determina disagio alla cittadinanza perché alcuni tipi di rifiuti possono sostare nei cassonetti più di qualche giorno.

Il Sindaco propone la sospensione del Consiglio Comunale per 10 minuti al fine di raccogliere le opinioni di alcuni consiglieri in aula. Con voto unanime dei presenti la seduta viene sospesa alle ore 19,05 e riaperta, dopo l'appello nominale (presenti 16, assente 1), alle ore 19,15.

Il Sindaco rappresenta che la modifica del regolamento non incide sulla copertura dei costi del servizio e preannuncia la volontà di procedere in futuro ad un'ulteriore modifica del regolamento che avvantaggi i cittadini che effettuino la raccolta "porta a porta", in quanto è grazie alla loro diligenza ed al loro impegno che il Comune di Alife ha visto ridursi il costo del conferimento al CDA dei rifiuti. Il Sindaco si dichiara molto contento che la modifica apportata in data odierna sia il frutto dell'opera comune della maggioranza e dell'opposizione ma sottolinea che si tratta di una modifica provvisoria e che si ritornerà sull'argomento per incentivare il servizio "porta a porta".

Prende la parola il capogruppo Zeppetelli. Ricordo a tutti i presenti – afferma – che noi siamo i rappresentanti del popolo e che le tasse devono essere pagate. Ma le stesse vanno pagate quando sono percepite come giuste. In passato alcune amministrazioni hanno continuato a far pagare nelle campagne la TARSU nella misura del 30%. Alife – prosegue – senza dubbio è uno dei comuni più puliti della zona e voglio complimentarmi con l'assessore Visone, affermo ciò in qualità di consigliere di opposizione. Mentre i cittadini serviti dalla raccolta porta a porta hanno potuto riscontrare un effettivo miglioramento del servizio, ciò non è avvenuto per i cittadini residenti nelle zone esterne che conferiscono come nel passato i rifiuti nei cassonetti e non hanno visto alcun miglioramento del servizio, per cui non è possibile, che paghino, in applicazione del vigente regolamento quattro volte in più rispetto al passato. Per questa ragione ci assumiamo la responsabilità politica della modifica regolamentare che andiamo ad approvare.

Interviene il capogruppo M. Cirioli che dichiara di concordare con quanto asserito dal capogruppo Zeppetelli. Ringrazia il Sindaco perché per la prima volta si è adoperato per ridurre le distanze tra i gruppi consiliari e dichiara che un ringraziamento meriti anche l'opposizione per aver raggiunto un accordo di cui beneficerà la cittadinanza di Alife. Spero che il dialogo democratico intrapreso possa continuare e consentire di raggiungere sempre nuovi traguardi nell'interesse della collettività. L'opposizione propone la formazione di un gruppo di lavoro per l'esame del regolamento TARSU.

Il Sindaco ringrazia il capogruppo Cirioli per le parole espresse e dichiara di condividere la proposta avanzata. Prosegue asserendo che la modifica del regolamento che si andrà a votare è frutto della collaborazione di tutti i gruppi consiliari e che rappresenta il primo passo verso un comune impegno democratico teso alla formulazioni di altre modifiche.

Alla fine della discussione:

Il Consiglio Comunale

Sentita la Conferenza dei Capigruppo del 22.12.2006;

Premesso:

- che il regolamento comunale TARSU fu approvato con deliberazione del C.C. n.11 del 10.05.2005;

- che successivamente all'adozione del predetto regolamento e, precisamente nel mese di ottobre dell'anno 2005, è stato attivato per il comune di Alife il servizio di raccolta differenziata integrata dei rifiuti che avviene con le seguenti modalità:

a) con il sistema della raccolta *c.d. porta a porta*, cioè tramite la raccolta dinanzi alle abitazioni degli utenti dei sacchetti di colore diverso contenenti i rifiuti differenziati secondo il programma comunale;

b) con la raccolta tramite contenitori (cassonetti) per la differenziazione dei rifiuti stessi;

- che, proprio in considerazione della diversa tipologia della raccolta (con il sistema *porta a porta* o con cassonetti), si rende opportuno diversificare l'applicazione della TARSU, prevedendo una tassa intera o ridotta nelle misure stabilite dal successivo art.4, comma 5 del regolamento comunale ;

- che al fine di agevolare gli utenti che rientrano nelle condizioni previste dal punto 1) dell'art. 12 del vigente regolamento si ritiene opportuno adeguare la riduzione in esso prevista nella misura massima consentita dall'art.66 , comma 3 lett.a) del D.Lgs.n.507/1993;

Tutto ciò premesso:

si propone la modifica dell'art.3 comma 1°, dell'art. 4, comma 5° e 6° e dell'art.12, comma 1°, punto 1), del vigente regolamento comunale Tarsu nel seguente modo:

Art.3 comma 1°: L'applicazione della **tassa a tariffa intera** è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti abitativi, in cui viene effettuato, in regime di privativa, il servizio di raccolta dei rifiuti solidi ed equiparati con il **sistema c.d. porta a porta**.

Nelle zone esterne al centro abitato in cui la raccolta dei rifiuti solidi ed equiparati, pur essendo effettuata in regime di privativa, non avviene con il sistema porta a porta, ma tramite il conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti, **la tassa è dovuta nella misura ridotta del 50%**, transitoriamente e fino all'equiparazione del servizio.

Art. 4 comma 5°: Qualora venissero individuate, con apposita perimetrazione, delle zone del territorio comunale in cui non venisse effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, così come previsto dall'art.59, comma 2° del D.Lgs.n.507/1993.

Art. 4 comma 6°: Ricorrendone i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi art. 12, 14,15 e 16 è consentito il cumulo nel limite massimo complessivo del 50% della tariffa ordinaria.

Art. 12 comma 1 : in virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs.507/1993, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

1. Abitazioni con unico occupante / Riduzione 1/3
2. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune.
Riduzione 20%
3. I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
Riduzione 20%
4. Utente, che versando nelle circostanze di cui al numero 2, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.
Riduzione 20%
5. Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
Riduzione 5%

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell'art.49 T.U.E.L.

Con voti favorevoli espressi dagli aventi diritto

DELIBERA

Di approvare la premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di modificare l'art.3 comma 1°, l'art. 4, comma 5° e l'art.12, comma 1°, del vigente regolamento comunale Tarsu nel seguente modo:

Art.3 comma 1: " L'applicazione della **tassa a tariffa intera** è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti abitativi, in cui viene effettuato, in regime di privativa, il servizio di raccolta dei rifiuti solidi ed equiparati con **il sistema c.d. porta a porta**.

Nelle zone esterne al centro abitato in cui la raccolta dei rifiuti solidi ed equiparati, pur essendo effettuata in regime di privativa, non avviene con il sistema porta a porta, ma tramite il conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti, **la tassa è dovuta nella misura ridotta del 50%**, transitoriamente e fino all'equiparazione del servizio.

Art. 4 comma 5°: Qualora venissero individuate, con apposita perimetrazione, delle zone del territorio comunale in cui non venisse effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40%

della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, così come previsto dall'art.59, comma 2° del D.Lgs.n.507/1993.

Art. 4 comma 6°: Ricorrendone i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi art. 12, 14, 15 e 16 è consentito il cumulo nel limite massimo complessivo del 50% della tariffa ordinaria.

Art. 12 comma 1 : in virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs.507/1993, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 2. | Abitazioni con unico occupante | Riduzione 1/3 |
| 2. | Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune. | Riduzione 20% |
| 3. | I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. | Riduzione 20% |
| 4. | Utente, che versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. | Riduzione 20% |
| 5. | Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale. | Riduzione 5% |

Di dare atto che le predette disposizioni abrogano e sostituiscono il comma 1° dell'art.3, il comma 5° dell'art.4 e il comma 1° dell'art.12 del vigente regolamento comunale e dispiegarono la loro efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa dalla sua entrata in vigore.

Dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente seguibile.



CITTÀ DI ALIFE
(Provincia di Caserta)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE della TASSA per lo SMALTIMENTO dei RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. PROVVEDIMENTI

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ai sensi dell' art. 49 del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime
parere.....

data.....

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICO-URBANISTICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime
parere... **F.A.V.O.R.E.V.O.L.E**

data **28/12/2006**

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime
parere.....

data.....

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime
parere... **F.A.V.O.R.E.V.O.L.E**

impegno di spesa
diminuzione di entrata

capitolo.....
capitolo.....

data **28/12/2006**

IL RESPONSABILE

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
Avv. Roberto Vitelli



Il Segretario Comunale
Dr.ssa Stefania Iavarone

PUBBLICAZIONE

Il Messo Comunale attesta, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 2-01-07 con il n. 1 del numero delle pubblicazioni.

Alife, 2-01-07



Il Messo Comunale

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 senza reclami;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 2 GEN. 2007;
- decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000);

Alife, 2 GEN. 2007



Il Responsabile dell'area Amm.va